

N. R.G. 20342/2021



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 20342/2021 promossa da:

████████████████████ con il patrocinio dell'avv. DINI

MODIGLIANI ANDREA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI, 8 00195 ROMA

ATTORE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO E QUESTURA DI ROMA C/O AVVOCATURA**

**GENERALE DELLO STATO** (C.F. 80224030587), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO DI ROMA ., elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI  
12 00186 ROMA

CONVENUTO

### ORDINANZA

Il ricorso deve essere accolto .

La ricorrente lamenta la lesione del diritto “ alla presentazione presso la Questura di Roma , Ufficio Immigrazione , di domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione ex art. 19 co. 1, 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/1998 ed alla conseguente definizione nel merito del procedimento previa assunzione di parere presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma” ed a sostegno dell’an della pretesa azionata ha depositato la lettera della Questura datata 15 marzo 2021 , che la invitava a presentare istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell’art. 19 lett. d) bis ( in atti ).

Prima dell’instaurazione del contraddittorio, la comunicazione in esame non evidenziava alcuna volontà dell’amministrazione di rifiutare l’esame nel merito della richiesta di protezione speciale, ( così’ come, peraltro, evidenziato dal giudice nel decreto del 30.3.2021, ), invece, proprio dalla comparsa di costituzione dell’Avvocatura, emerge la fondatezza della pretesa azionata, laddove il Ministero dà atto che “ la protezione speciale di cui all’art. 19 comma 1.2. T.U.I. non possa essere richiesta direttamente dall’interessato ..ma sarà il Questore , che qualora lo ritenga, a seguito di presentazione di istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo... a valutare in assenza dei requisiti necessari per l’ottenimento del titolo richiesto, se sussistono quelli di cui



all'art. 19 comma 1 e 1.1. e previo parere favorevole della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale , rilasciare un permesso di soggiorno a tale titolo". La costituzione del Ministero, dunque, rivela l'illegittimo rifiuto dell'esame della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale.

Sul punto il Tribunale richiama un condivisibile provvedimento del Tribunale di Bologna del 5 maggio 2021, in analoga questione: *"Il comma 1.2 del suddetto art. 19, al secondo periodo, prevede che il Questore, qualora venga presentata una domanda per il conseguimento di un permesso di soggiorno, laddove sussistano i presupposti indicati dai precedenti commi 1 ed 1.1, previo parere della Commissione Territoriale, rilasci un permesso di soggiorno per protezione speciale; disposizione che, come risulta dalla semplice lettura della stessa, non presuppone in alcun modo che la domanda a seguito della quale il Questore possa rilasciare il permesso per protezione speciale debba avere necessariamente ad oggetto un permesso di natura differente da quest'ultimo. La norma in esame utilizza, al contrario, una formulazione ampia ed onnicomprensiva potendo quindi l'iniziale istanza dell'interessato concernere il rilascio di un qualsiasi titolo abilitativo alla permanenza sul territorio italiano senza che debba per forza escludersi proprio il permesso per protezione speciale. Tale interpretazione, che appare la più conforme al dettato della norma, risulta in un certo qual senso confermata a contrariis dalla circolare del Ministero dell'Interno datata 19 Marzo 2021 la quale, per giungere ad una differente conclusione, si trova costretta ad aggiungere al testo normativo, laddove fa riferimento ad "una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno", la locuzione "per altro motivo", in tal modo sovvertendone però lo stesso tenore letterale "*.

In merito al periculum , il Tribunale riconosce che la documentazione medica depositata dalla ricorrente ne evidenzia la estrema vulnerabilità.

A ciò si aggiunga che la certificazione Inmp del 18.3.2021 sottolinea che la violenta aggressione della quale è stata vittima [REDACTED] ( frattura zigomo, con ripercussioni orbitali e mascellari) ha aggravato la sua condizione di disagio sociale, riconducibile anche alla difficile relazione affettiva con il compagno, nonostante la presenza sul territorio italiano da oltre 13 anni, dove ha regolarmente soggiornato fino alla perdita del lavoro avvenuta nel 2019; queste circostanze rivelano come il mancato esame nel merito della domanda di rilascio per permesso di soggiorno per protezione speciale costituisca un evidente pregiudizio alla vita privata della ricorrente , destinataria del decreto di espulsione del 5.3.2021 e dunque giustifica l'accoglimento del ricorso anche con riferimento al profilo del periculum.

Spese compensate per essere la ricorrente ammessa la beneficio del gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**



dichiara il diritto della ricorrente a presentare al Questore di Roma la domanda di rilascio per permesso di soggiorno per protezione speciale , con ogni conseguenziale adempimento;

spese compensate .

Si comunichi.

Roma, 26 giugno 2021

Il Giudice  
Dott.ssa Antonella Di Tullio

